

Prot. n.10565 /p/cv

Roma, 8 ottobre 2021

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio  
di Amministrazione della  
CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 794

**Oggetto: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Disposizioni in materia di Green Pass**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 rubricato **“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”**.

Il Decreto interviene in tema di possesso ed esibizione del Green Pass modificando il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.

In modo particolare, per quanto di nostro interesse, il Decreto in questione dispone, all’art. 3 l’inserimento di una nuova disposizione, **art. 9-septies**, al D.L. n. 52/2021, che dispone:

- **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque presti attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la **Certificazione Verde COVID-19 o Green Pass**, ai fini dell’accesso ai luoghi ove si svolge l’attività lavorativa;
- l’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato in azienda (Cassa), anche sulla base di contratti esterni (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, dipendenti di altra azienda in distacco ecc.);
- la suddetta disposizione non si applica a soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della Salute. Per tale categoria di lavoratori è previsto un regime di gratuità dei tamponi sulla base della certificazione medica presentata;
- i datori di lavoro devono definire, **entro il 15 ottobre 2021**, le modalità operative per l’organizzazione dei controlli sul possesso del green pass, che potranno avvenire anche a

campione, e prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono, altresì, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi prescritti;

- le verifiche dovranno essere condotte secondo le modalità indicate nel DPCM del 17 giugno 2021 ovvero:
  1. attraverso l'utilizzo dell'App "VERIFICAC19" per leggere il QR code presente sul Green Pass;
  2. con esibizione, su richiesta del verificatore, di un documento d'identità del soggetto da verificare;
  3. con il divieto di raccogliere i dati del soggetto controllato.

I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso del Green Pass, ovvero che ne risultassero privi in sede di controllo, saranno considerati **assenti ingiustificati** sino alla presentazione della Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

L'assenza ingiustificata sarà:

- non retribuita;
- senza conseguenze disciplinari;
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro

Solo per le aziende (Casse) con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro la sostituzione temporanea, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, del dipendente privo di Certificazione e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni, rinnovabili una volta sola e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La disposizione, da ultimo, prevede un regime sanzionatorio consistente in una somma **da 600 a 1.500 euro** per il dipendente che accede senza Green Pass sul luogo di lavoro;

**da 400 a 1.000 euro** per il datore di lavoro che:

- non effettua le verifiche sul possesso del Green Pass;
- non adotta entro il 15 ottobre 2021 le misure organizzative necessarie per la verifica del possesso della Certificazione verde;
- permette l'accesso nel luogo di lavoro a dipendenti sprovvisti di Green Pass.

Le sanzioni saranno adottate dai rispettivi Prefetti. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Al fine di dare attuazione alle norme sopra citate e, nelle more di eventuali ulteriori precisazioni che dovessero pervenire da parte del legislatore o degli istituti competenti, anche alla luce della incertezza interpretativa di diversi punti della normativa, stante alcune richieste pervenute da parte delle Casse e nell'intento di offrire un adeguato supporto, si suggerisce di:

- 1) **realizzare e diffondere** a tutti gli interessati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, una **"procedura interna"** la quale contenga e definisca le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche del GREEN PASS e che, in particolare, individui a titolo esemplificativo:
  - la fonte normativa
  - lo scopo della procedura
  - i soggetti interessati alle verifiche (tutti i lavoratori/o "a campione" - sogg. esterni)
  - i soggetti esentati
  - il soggetto designato alla verifica
  - le modalità operative di controllo da parte del verificatore nel rispetto della normativa privacy (ad es. strumento utilizzato, cadenza temporale, soggetti interessati, richiesta eventuale documento identità etc)
  - la responsabilità del datore di lavoro e del verificatore
  - le casistiche validità green pass
  - le conseguenze del mancato possesso della certificazione
- 2) **individuare**, con atto formale, il/i soggetto/i incaricato/i dell'accertamento delle violazioni degli obblighi;
- 3) **approfondire** eventuali aspetti privacy con i rispettivi DPO.

A tal proposito, nella speranza di fare cosa gradita, si allega, alla presente, un modulo fac simile di "lettera di incarico dell'accertamento e della contestazione della Certificazione Verde Covid-19".

Nel rimanere a disposizione per tutti gli eventuali accertamenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato 1

## INTESTAZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA

*Al Sig./Sig.ra*

---

**Oggetto: lettera di incarico per l'accertamento e per la contestazione della Certificazione Verde COVID-19 per l'accesso alla struttura ex art. 3 D.L. 127 del 21.09.2021<sup>1</sup>**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, rappresentante legale della Cassa Edile/Edilcassa \_\_\_\_\_, con sede legale sita in \_\_\_\_\_, in relazione a quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, art.13 e dal D.L. n. 127/2021, in virtù dei quali l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della Certificazione Verde Covid-19, di cui al D.L. n. 52/2021 s.m.i., al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e sempre nel rispetto delle misure anticontagio già definite dalle Autorità e nel protocollo di regolamentazione interno, con la presente

### INCARICA

il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ quale preposto al controllo della "Certificazione Verde COVID-19" secondo le modalità previste dalle suddette norme.

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, in formato digitale o cartaceo, mediante l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1);
2. eventuale controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4) nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In modo particolare, ai fini dell'espletamento dell'incarico e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dalla Cassa;
- b) se il certificato risulta valido, vedrà soltanto un segno grafico sul dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- c) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- d) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;

---

<sup>1</sup> Il presente modello, in assenza di specifiche previsioni normative, è stato elaborato sulla base dell'art. 3, comma 5 del D.L. 127 del 21 settembre 2021.

- e) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;
- f) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare i file su supporti elettronici;
- g) nel caso di rifiuto di esibizione della certificazione e/o di esibizione del documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile della Cassa (nella persona di ..... ) per le ulteriori incombenze;
- h) far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- i) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile della Cassa;
- j) prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, il cui testo è riportato in calce alla presente nota.

### DESTINATARI DEI CONTROLLI

I controlli dovranno essere eseguiti nei confronti di:

- lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro;
- soggetti esterni che operano presso la sede della Cassa a qualsiasi titolo;
- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

### ASSENZA DI GREEN PASS PER GLI ESENTATI

Sono esclusi dall'obbligo di esibizione del Green Pass i soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione valida secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ovvero rilasciata dai medici dei servizi vaccinali delle aziende e dei servizi sanitari regionali, dai medici di medicina generale che operano nell'ambito della campagna vaccinale nazionale anti SARS-CoV-2.

Le certificazioni mediche degli esentati, ai fini del loro accesso ai luoghi di lavoro, devono contenere:

- i dati anagrafici identificativi dell'interessato;
- la specifica dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105";
- la data di fine di validità della certificazione ("certificazione valida fino al ...");
- i dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero l'Azienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;
- timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalità digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

### MODALITA' OPERATIVA

I controlli dovranno essere eseguiti ..... (su tutti i lavoratori o "a campione" in base a quanto definito nell'ambito della procedura interna), prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio.

I controlli dovranno essere effettuati ..... (quotidianamente o in alternativa ogni ..... giorni in base a quanto definito nell'ambito della procedura interna).

Si sottolinea che l'incarico affidatoLe dovrà essere svolto secondo i criteri di responsabilità, correttezza e riservatezza e le istruzioni dovranno essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il responsabile della Cassa nella persona di.....

L'incarico ha durata fino alla sua revoca.

### GESTIONE DEI DATI PERSONALI

L'App Verifica C19 mostra al verificatore SOLO l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. I dati personali non dovranno in alcun modo essere raccolti o memorizzati sul dispositivo del verificatore e non dovranno essere in alcun modo comunicati a terzi.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico affidato è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute e operare con estrema riservatezza.

L'incarico decorre dalla data odierna.

...../...../.....

Il Legale Rappresentante

.....

Firma per accettazione

Nome

Cognome

Firma

.....

.....

.....

Normativa di riferimento

D.L. 21 settembre 2021 n. 127

D.L. 22 aprile 2021 n. 52

DPCM 17 giugno 2021

D.L. 23 luglio 2021 n. 105

Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

## DPCM 17 giugno 2021

### Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 1.

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  - a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
  - b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  - c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  - f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35